



Attività di logistica Precisazione della Commissione di Garanzia sugli scioperi nei servizi pubblici essenziali, sull'applicazione della legge 146/1990

FAI INFORMA 070/2026 – NORME AUTOTRASPORTO

La Fai di Torino informa che, con un [comunicato stampa](#) pubblicato lo scorso 17 marzo, la Commissione di Garanzia sugli scioperi nei servizi pubblici essenziali ha chiarito la portata della [delibera n. 26/88](#) “di orientamento in materia di servizi di logistica”.

Infatti, da una prima lettura della predetta delibera, era sembrato che l'obiettivo della Commissione di Garanzia fosse quello di ricondurre l'intero comparto della logistica nell'ambito della [legge 146/1990](#). Impressione, peraltro, che pareva avvalorata in alcuni passaggi della delibera, come i seguenti:

- *“non può giustificare l'inosservanza dell'art.2, commi 1 e 2, l. 146/1990, la circostanza che l'azienda movimenti beni di altro tipo, neppure quando i soggetti proclamanti dichiarino che l'azione di sciopero non interesserà le attività di movimentazione dei beni contemplati dall'art.1, comma 2, lett.a) l. 146/1990.”*
- *“Per le stesse ragioni, la proclamazione dovrà avvenire nel rispetto dell'art. 2, comma 1, l. 146/1990, quando l'astensione collettiva riguardi non singole aziende, ma l'intero settore della logistica, poiché in tale ipotesi, per definizione, l'azione di sciopero non potrà che riguardare anche la movimentazione dei beni essenziali ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), l. 146/1990, con conseguente attrazione nel campo di applicazione della l. 146/1990.”*

Per sgombrare il campo da equivoci, la Commissione di Garanzia ha ora emesso un comunicato stampa, di cui riportiamo di seguito il testo integrale:

“Con riferimento alla delibera di orientamento n. 26/88, adottata nella seduta dell'11 marzo 2026, la Commissione di garanzia sugli scioperi precisa che il provvedimento si limita a riproporre il dettato normativo che ricomprende, nell'ambito di applicazione della legge n. 146/1990, tutti i servizi di approvvigionamento dei beni di prima necessità.”

Ne consegue che sono servizi pubblici essenziali quelli riferiti alle attività di logistica strumentali al trasporto merci su gomma limitatamente alla movimentazione di beni di prima necessità.

Si evidenzia che le parti sociali, con la sottoscrizione del CCNL Logistica, Trasporto merci e Spedizione, hanno autonomamente accolto tale posizione interpretativa sin dal 18 maggio 2021, riconoscendo che il regolare approvvigionamento dei beni di prima necessità comprende, “oltre al trasporto, l’intera filiera logistica, dalla movimentazione al deposito, dalla custodia alla conservazione”.

Ricordiamo che le prestazioni di trasporto indispensabili che vanno garantite durante lo sciopero, unitamente all’intera filiera logistica strumentale al trasporto su gomma (dalla movimentazione al deposito, dalla custodia alla conservazione), sono state individuate anche nel vigente CCNL Logistica, Trasporto merci e Spedizione, nelle seguenti:

- a) trasporto di carburante alla rete di pubblico approvvigionamento e di combustibile da riscaldamento;
- b) raccolta e distribuzione del latte;
- c) trasporto di animali vivi;
- d) trasporto di medicinali e forniture per ospedali e case di cura;
- e) trasporto di acqua potabile mediante autobotti e di prodotti alimentari di prima necessità.